



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

VISTA la Convenzione del 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico"*;

VISTO il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società **SVI Certificazioni S.r.l.**, con sede legale in Via Creta, 52 – 25124 Brescia (BS), emanato in data 16 novembre 2022 da questa Direzione Generale con **scadenza l'11 dicembre 2026**;

ACQUISITA la Delibera del 28 febbraio 2023 (DC2023UTL013), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 061240 del 3 marzo 2023;

CONSIDERATO che l'Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 certificato n. **0226PRD**, relativo allo Schema Certificazioni di Prodotti con scadenza **11 dicembre 2026**;

CONSIDERATO che l'Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012 certificato n. **0533ISP**, relativo allo schema Ispezioni, con scadenza il **27 febbraio 2027**;

ACQUISITA l'istanza Prot. 077816 del 20/03/2023 con la quale l'Organismo **SVI Certificazioni S.r.l.** ha chiesto **l'estensione** dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE citata;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Direttiva del Ministro;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della

consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

ACCERTATO l’avvenuto pagamento in data 17/03/2023 per l’importo di euro 349,00, relativo alla tariffa dovuta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato sopra citato decreto;

ACCERTATO, inoltre l’avvenuto pagamento in data 17/03/2023 per l’importo di euro 41,68, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi, dell’art. 3 del comma 3 del citato decreto;

VISTA la nota 16 febbraio 2023, prot. MIMIT n. 915 del Segretario Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, di seguito alla vacanza della posizione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del consumatore e la Normativa tecnica, nelle more dell’individuazione del nuovo titolare fornisce indicazioni operative al fine di assicurare la continuità amministrativa delle attività della divisione;

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

DECRETA

Art.1

1. La società **SVI Certificazioni S.r.l.** (P.IVA 03641990985), con sede legale in Via Creta, 52 – 25124 Brescia (BS) e operativa in Via Don G. Vender, 102 - 25127 Brescia (BS), è **autorizzata** a svolgere le procedure di valutazione di conformità, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del

D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori”, per i seguenti prodotti, allegati e moduli di valutazione della conformità:

- **Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012** certificato n. **0226PRD** con **scadenza 11/12/2026**:
 - Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori).
- **Schema ISP a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012** certificato n. **0533ISP** con **scadenza 27/02/2027**

Prodotto: Ascensori Moduli / Procedure di Valutazione di Conformità:

- Allegato V – (Esame finale degli ascensori).

2. L’Organismo è tenuto a svolgere l’attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 32 della Direttiva 2014/33/UE.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all’Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all’organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L’autorizzazione ha le scadenze riportate di seguito:
 - Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/TEC 17065:2012 certificato n. **0226PRD** con scadenza **11 dicembre 2026**.
 - Schema **ISP** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/TEC 17020:2012 certificato n. **0533ISP** con scadenza **27 febbraio 2026**.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1
3. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1

Art. 3

Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente emanato da questa Direzione Generale in data 16 novembre 2022, con scadenza **11/12/2026**.

Art. 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 5

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accREDITamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo "Consulta la banca dati".

Per IL DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
Il Dirigente
(Dr. Mario Tommasino)